

Appello

Lotto
n° 5/13 Reg. gen.

lett. n° 16

IN NOM. DI S. M. VITTORIO EMANUELE III° PER GRAZIA DI
DI DIO PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI
ALBANIA IMPERATORE EOSTIOPIA.

in data 29. 1. 1943

Il Tribunale penale di Arezzo
COMPOSTO DEI MAGISTRATI

Liberati avv. Felio
Capello dott. Raffaele
De Biasi dott. Pietro

Presidente
Giudice
il

deliberato il
19. 3. 1943
H. M. M. M.

ha pronunciato la seguente

SENZA

Uff.
il 10. 8. 1943

nella causa penale

del n° 20 di estrad. ad.
151. c. P.P.

CONTRO

1) CIGOLINI GIOVANNI fu Giuseppe e fu Maria Bigazzi nato

il 24 giugno 1887 in Terranuova Bracciolini ivi resi-
dente falegname.

2) FRANCESI ROSSERO fu Luigi e di Eva Chiappelloni
nato il 10 ottobre 1902 in Terranuova Bracciolini ivi
residente barcaiolo.

3) BRUNACCI REMIGIO fu Raffaele e di Filomena Nocentini
nato il 3 novembre 1895 in Arezzo ivi residente
(Cecilians 36) colono

4) BROGI GINO di Vincenzo e fu Maria Bassini nato il 12
gennaio 1896 in S. Giovanni V. ivi residente barcaiolo

5) BROGI UGO di Adolfo e di Edina Barucci nato il 29
giugno 1912 in Piantadice residente a S. Giovanni V.
barcaiolo

6) GRACCHI GIOVANNI di Pasquale e di Maria Patruani
nato il 18 settembre 1907 in Arezzo ivi residente
Via fra le Torri 32, bracciante

7) ROSSI CARLO di Giuseppe e di Annunziata Sadoni
nato il 14 gennaio 1905 in Terranuova Bracciolini
residente in S. Giovanni V.

8) ROSSI PASQUALE fu Pietro e di Maria Margianchi
nato il 6. 1. 1902 in Piantadice residente in S. Giovanni
V. Bracciante

H. M. M. M.
n° 3646
260
120

360

1/2

Appello

l. 5/43 Rep. gen.

IN NOMI DI S. M. VITTORIO EMANUELE III° PER GRAZIA DI
DI DIO PER VOLONTA' DELLA NATIONE RE D'ITALIA E DI
ALBANIA IMPERATORE EBBSTIOPIA.

sent. n° 16

in data 29. 1. 1943

Il Tribunale penale di Arezzo

COMPONTO DEI MAGISTRATI

Liberati cav. Felio
Capella dott. Raffaele
De Piaz dott. Pietro

Presidente
Giudice
il

deputato: P
19. 3. 1943
Il Procuratore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Uff.
il 20. 8. 1943
f. 10. 10. 2. 1943
151. c. P.P.

nella causa penale

CONTRO

1) CIGOLINI GIOVANNI fu Giuseppe e fu Maria Rigazzi nato

il 24 giugno 1887 in Terranuova Bracciolini ivi resi-

dente falegname.

2) FRANCESINI FIGUERO fu Luigi e di Eva Chiappelloni

nato il 10 ottobre 1902 in Terranuova Bracciolini ivi
residente barcaiolo.

3) BRUNACCI REMIGIO fu Raffaele e di Filomena Nocentini

nato il 3 novembre 1895 in Arezzo ivi residente
(Ceciliano 36) colono

4) BROGI GINO di Vincenzo e fu Maria Bassini nato il 12°
gennaio 1896 in S. Giovanni V. ivi residente barcaiolo

5) BROGI UGO di Adolfo e di Luisa Barucci nato il 29

giugno 1912 in Pianticòb residente a S. Giovanni V.
barcaiolo

6) GRANNI GIOVANNI di Pasquale e di Maria Petrusci

nato il 18 settembre 1903 in Arezzo ivi residente
Via Fra. le Torri 32. bracciolino

7) ERMANI CARLO di Giuseppe e di Annunziata Sacchi

nato il 14 gennaio 1903 in Terranuova Bracciolini
residente in S. Giovanni V.

8) SCATTINI PASQUALE fu Pietro e di Esauigna Margiacchi

nato il 6. 1. 1905 in Pianticòb residente in S. Giovanni
V. bracciolino

Il Procuratore
M. 3645

240
120

360

TOTALI

360

- Se) PIANI PIETRO di Enrico e di Ida Pagani nato il 9.2.1906 in Bagnara residente in Isola Piazzale Roma 3 mediatore.
- 10) PIANI ENRICO di Pietro e di Serafina Savorelli nato il 1.1.1880 in Bagnara residente a Isola Piazzale Roma 3, mediatore
- 11) BRANDI EMANO di Pietro e di Maria Cyrandal nato il 24.11.1922 in Cavriglia residente a S. Giovanni V. ^{Scaldis}
- 12) INROBERTI AYERBARDO fu Angiolo e fu Alduina Barbui nato il 23.8.1914 in Cavriglia ivi residente (Poggetta) operaio.
- 13) CUCITI GUIDO di Giuseppe e di Emma Lechi nato il 19.11.1915 in Loro Ciuffenna residente in Cavriglia (Meleto) operaio
- 14) VIGEVANI CORRADO di Ignoto e di Agnes Vigevani nato il 18.8.1903 in S. Giovanni V. residente in Cavriglia minatore.
- 15) GAMBINI EDOARDO di Francesco e di Adele Barbaglinato il 18.4.1914 in Civitella Chiana ivi residente Vicinaggio colono
- 16) TANI ANGILOLO di Pietro e di Domenica Agatoni nato il 25.11.1887 in Cavriglia residente a S. Giovanni V. guardiano
- 17) LANZINI SEMIRENO fu Abramo e di Assunta Mini nato il 1.3.1913 in Loro Ciuffenna ivi residen. bracciante
- 18) PERRI PIETRO fu Cesare e di Giuseppe Martini nato il 5.3.1892 in Bucine resid. a Monteverchi (Levano; Via Leone 116) operaio
- 19) NOGENTINI PIETRO fu Pasquale e di Helinda Menchini nato il 30.9.1914 in Monteverchi, ivi residente (Levano; alta 57) operaio.
- 20) LATINI LUIGI di Antonio e fu Anna Rigassi nato l'11.10.1900 in Monteverchi residente in Cavriglia (Meleto) operaio
- 21) ZANGHERI LEOPOLDO fu Francesco e fu Alessandra Morini nato il 14.11.1907 in S. Giovanni V. ivi resid. minatore
- 22) ALFONSI AGOSTINO di Ignoti nato il 3.8.1889, M.S.M. Tiberina residente in Anghiari Piazza Mameli 7 manovale
- 23) MORBIDELLI PIETRO di fu Antipio e fu Maria Nanni nato il 30.6.1921 in Bucine ivi residente, bracciante
- 24) CUCCOLI CESARE di Giuseppe fu Luisa Cappelletti nato il 1.7.1902 in Loro Ciuffenna ivi residente bracciante
- 25) ANRIQUCCI ARRURO di Marsilio e di Helinda Matteolini nato il 19.12.1900 in Bucine residente a Pergine V. minatore
- 26) BRUGLI ANTONIO fu Emilio e di Anna Rogai nato il 30.5.1897 in Loro Ciuffenna residente a Pergine V. manovale
- 27) BARACCHI SILVIO di Giuseppe e di Ersilia Fabbrini nato il 22.2.1900 in Loro Ciuffenna residente a Pergine V. manovale
- 28) BENTE STEFANO fu Costavo e di Giulia Baldi nato il

44.12.1922 in Pergine V.ivi residente manovale

- 29) FRANCHI GIUSEPPE fu Agostino e di Giuditta Savini nato il 9.3.1902 in Pergine V. ivi residente manovale
 - 30) ROMOLI GIULIO fu Giovanni Battista e di Marianna Tognaccini nato il 21.7.1907 in Terranuova Bracciolini ivi residente operaio
 - 31) CIORINI GIUSEPPE di ignoti nato il 2.7.1914 in Venezia residente in Reggello, minatore
 - 32) MATTESSINI LORENZO di Spirito e fu Santa Oberici nato l'11/8.1909 in Subbiano ivi residente (Falcoiano S. Piero 65) bracciante
 - 33) BARTOLOMEI GIUGI-Giuseppe fu Agostino e fu Rosa Bardi nato il 11.1.1909 in Figline V. residente in Laterina operaio
 - 34) PIACCHINI AUGUSTO di Luigi e di Maria Mocherini nato il 12.11.1907 in Loro Ciuffenna residente a Pergine V. manovale
 - 35) QUINZI EMILIO di Angiolo e fu Ersilia Tiesi nato il 17.5.1903 in Volano Chiama ivi residente manovale
 - 36) BENIGNI ANGELOLO di Luigi e di Sofia Canaurchi nato il 15.3.1906 in Castiglion F. ivi resid. (Castro-cello 76) colono
 - 37) MARINELLI LEONE fu Oreste e fu Ester Martini nato il 21/3/1907 in Marsiglia residente a Castiglion F.no (Castrocello) 89
 - 38) TANGANELLI BRUNO di Quinto e di Giuseppa Bindi nato il 16.4.1909 in Castiglion F. ivi resid. Vicolo Dragomanni 12, calzolaio.
 - 39) ROMOLINI IGINO di Angiolo e fu Luisa Fontelli nato il 7.11.1917 a Castelfranco di Sopra resid. ivi, bracciante
 - 40) BRILLI GUIDO fu Antonio e di Maria Campani nato l'8.3.1894 in Castelfranco di Sopra ivi resid. minatore
 - 41) FOGHESI ALVIERO fu Raffaele e di Clorinda Gonnelli nato il 13.5.1915 in Castelfranco di Sopra ivi resid. minatore.
 - 42) PERRINI BRUNO fu Vincenzo e di Letizia Turchi nato il 21.3.1912 in Castelfranco di Sopra ivi resid. bracciante
 - 43) RENZI VASCO di Carlo e di Maria Lauri nato il 12.12.1924 in Plandisob ivi residente operaio
 - 44) CIRCHI GIUSEPPE di Nello e di Stella Maccheronini nato il 12.3.1921 in Castiglion F.no ivi resid. 23 (Noceta 65) scalpellino.
- Arrestati il Cigolini il 26.8.1942, il Brogi Ugo il 26.9.42, il Brogi Gino, il Brunacci, il Grifoni e il Francini il 3.9.42
26.9.42 in libertà provvisoria gli imputati dal n.2 al n.6 dal 22.10.42, il Cigolini dal 26 detto - tutti gli altri liberi-
contenuti Bindi Enrico, Tani Angiolo, Alfonso Agostino e Franchi Giuseppe, gli altri presenti.

IMPUTATI

Il Gigolini :

a) del delitto di cui all'art.9 della legge 8.7.41 n. 645 in relazione all'art.81 C.P. per avere in Terranuova Bracciolini fino all'agosto 1942, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, venduto alla Ditta Piani di Isola 200 tonnellate di lignite a L.500 invece che al prezzo ufficiale di L.123 la tonnellata a Q.li 500 di legna a L.35.75 invece che al prezzo ufficiale di L.17 al Q.le con un indebito lucro complessivo di L.85.775-

b) di contravv. all'art.12 stessa legge in relazione all'art.81 C.P. per avere nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, venduto e spedito alla Ditta Piani di Isola Q.le 500 di legna senza l'autorizzazione del Comando della Milizia Forestale di Arezzo, ai sensi dell'art.8 della R.D.L.10.10.41 n.181 modificate dalla legge 12.2.1942 n.380 e 200 tonnellate di lignite senza l'osservanza di quanto prescritto dal Consiglio Prov. della Corporazioni di Arezzo in n.132 dell'11.3.42.

GIGOLINI:FRANCINI, BRUNACCI/ BROGI GINO, BROGI UGO, GRATEMI, REGNANI e BECATTINI

di contravv;all'art.12 della legge 8.7.41 n.645 in relazione agli art. 81,110,112 n.1 C.P? per avere in Terranuova Bracciolini, fino all'agosto 1942, in concorso fra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, acquistato 200 tonnellate di lignite a prezzi maggiorati oscillanti tra le 150 e le 260 lire la tonnellata, con l'aggravante per il Gigolini di cui all'art.112 n.2 codice penale per avere promossa e diretta per fini personali di indebito lucro l'attività degli altri concorrenti.

PIANI PIERRO e PIANI ENRICO

a)di contravv. all'art.12 della legge 8.7.41 n.645 in relazione all'art.81 e 110 C.P. per avere in Terranuova Bracciolini in più riprese anteriormente all'agosto 1942, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso acquistato da Gigolini Giovanni 200 tonnellate di lignite senza averne ottenuta l'assegnazione di sensi della circolare p.182 del 4.4/42 del consiglio Prov.della Corporazioni di Arezzo;

b)di contravv. all'art. 12 stessa legge in relazione al R.D. legge 10.10.1941 n.184 e 110 C.P. per avere nelle stesse circostanze di tempo e di luogo acquistati gli 500 di legna senza averne ottenuta l'assegnazione dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

c)di contravv. all'art.12 stessa legge in relazione

all'ar
di tes
esecu
in p
e 200
TUT
del
per
ced
non
pre
cor
ra
le
og
B
L
(
A
I
I

all'art. 110 e 81 C.F. per avere nelle stesse circostanze di tempo e di luogo in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno ~~criminiale~~ ^{criminale}, acquistato in più riprese dal Gigolini Giovanni Q.li 500 di legna e 200 tonnellate di lignite a prezzi notevolmente maggiorati.

TUTTI GLI ALTRI/

del delitto di cui all'art. 9 opv. della legge 8.7.41 n.645 per avere in Monteverdhi, anteriormente all'agosto 1942 cedute a Gigolini Giovanni e ai suoi incaricati, parte non potuti ~~identificare~~ ^{identificare}, buoni valevoli per il prelievo di lignite alla miniera presso cui erano addetti come operai ad un prezzo superiore a quello della lignite rappresentata da ogni buono, prezzo che non poteva superare le lire 123 per tonnellata, con un indebito lucro per ogni singolo così determinato:

- Brandi Amato L.7, Innocenti Averardo L.17, Cuciti Guido L.57, Vigevani Corrado L.17, Gambini Edonardo L.7, Tani Angelo (imprecisato), Lanini Emireno L.57, Peri Pietro L.37, Nocentini Pietro L.57, Latini Luigi L.57, Sanghieri Leopoldo L.27
- Alfonsi Agostino L.18.50 Morbidelli Pietro L.57
- Cuscoli Cesare L.27, Arriguodi Arturo L.13.50 Ercolici Alfonso L.47, Bataocchi Silvio L.37, Resti Stefano L.67, Franchi Giuseppe L.47, Romoli Giulio L.37, Citroni Giuseppe L.27, Matteolini Lorenzo (imprecisato), Bartolossi Bino L.38.50, Fiacchini Augusto L.37, Quinti Emilio ~~imprecisato~~ ^{imprecisato}, Martuscelli L.28.50
- Benigni Angelo L.67, Marinelli Leone L.67, Tanganeli Bruno L.17
- Romolini Igino L.27, Brillì Guido L.27, Foggesi Alviere L.27, Perini Euzza Bruno, L.37, Banni Vasco L.37, Gironi Giuseppe L.77.

In esito all'odierno pubblico dibattimento svolto in conformità di legge

Il Tribunale osserva in fatto:

Con rapporto 27 Settembre 1942, l'Onorevole D. J. Grossoni V.
demonstrò i fatti narrati nell'epigrafe in punto per i tumori e
sopra regolare assegnazione e punire degli enti competenti; venivano
fornite in un periodo di pochi mesi, in quantità
di lignite. Procuratore del traffico e distributore Gigolini Giovanni
al quale fu ammesso che stando consegnate per contratto a fronte legge
di ordine della Ditta Fiumi D'Azio che si occupava per limitare una

ad acquistare i buoni per £100 la bonnellata con intesa che esse Cigolini
avrebbe pagato £50 per bonnellata di liquidi potabile sul foramento - ed
Cigolini ed i buoni corrispondono £500 (f. 55) per bonnellata.

Piem. Enrico ha depositato a L. 62 (100 q^{te} di legno - £55, 1/2) al q^{te} di prodotti
la difficoltà di ripianare lo stabilimento di mosti concentrati di Forlì se
non si trova la legna di Cigolini - propone di mandare invece liquidi
della quale aveva 120 q^{te} ed avrebbe potuto procurare i buoni per maggior qual-
tà - girano pertanto £300 al q^{te} per liquidi potabile Hofme f. Caravani, oltre un
compensazione fidei-jurata: che in seguito al detto accordo aveva avuto circa due mila
q^{te} di liquidi ed esistevano divergenze circa il prezzo dovuto in relazione al peso e alla
qualità (operando sul piede di bonnellata come hanno detto le chieriche - onde per la ammessa di
Aprile 1807 q^{te} di liquidi basin Therom per la ragione di £100 per bonnellata -

Piem. Pietro ha dichiarato di essere venuto al padre, senza indagare sotto replante
del contratto ai fini della disciplina del commercio e dei consumi, per messi che il padre
aveva osservato le precauzioni urgenti, mettendo quanti il padre aveva fatto senza
indagare, per che assorbite da altre manis ioni, avendo l' azione di tre bonnellate -
che in ricordo tempo apprende con stato partite in compari al Cigolini che ha £300 la
bonnellata de forare in fattura -

Non è il caso di prendere in esame le postioni di Giorgio che, malgrado il rispetto che è stato stabilito.

Giuseppe Giovanni (f. 66) ha spiegato con costante chiarità come andava
le cose, ha una versione è logica, verisimile, concordante con le altre circostanze de
rapresenta e specifica in molta chiarezza il modo in quanto il padre aveva
la parte di precauzioni dei buchi di liquidi è £100 la bonnellata riservando profitti e
per Giuseppe la differenza fra £300 che il minor prezzo che Giuseppe aveva ottenuto
da conditori, £300 consegna al Cigolini 2 buchi per £500 - avendo per affare

del Fiorini de Caplini *ufficialmente* *notando* *quanto* *3/30*, *volla* *ed* *obbe* *di* *Caplini*.
 per l'averne *le* *maggiori* *congruenze* *e* *parti* *altri* *buoni* (in *indagare*
 ha *scoperto* *di* *avere* *procurato* *l'unita* *del* *depposito* *di* *Caplini*, *per* *la*
vicinanza *di* *costui* *con* *di* *di* *concepiti* *baronici* *Luigi* *Alto* *di* *incassare*
del *trasporto* *di* *la* *minion* *alle* *due* *ferrovie* *per* *cont.* *del* *Caplini*. *Quindi* *si*
procurava *buoni* *anche* *direttamente* *dagli* *opera* *di* *Francesco* *B.* *o* *marco*
di *Fiori*: *mentre* *una* *parte* *residente* *in* *Porto* *ageva* *sotto* *nome* *di* *Luca* *Antonio*
e *Antonio* *Torresani*, *Luca* *si* *sapeva* *che* *Luigi* *Alto* *Prop.* *Brousson* *ed* *altri*:
procuravano *buoni* *al* *Caplini* *di* *non* *avere* *tempo* *in* *lavoro* *di* *fare* *come* *ogni*
da *lui* *si* *tenesse*. *Costoro* *hanno* *voluntade* *di* *non* *una* *forte* *compensazione*
e *prezzi* *maggiori* *e* *di* *essere* *limitati* *al* *trasporto* *col* *relativo* *compensazione*
per *lunga* *ritenne* *almeno* *la* *loro* *conspicua* *circa* *il* *fatto* *della* *maggioranza*
di *potere* *di* *conoscere* *della* *loro* *opera* *per* *parte* *in* *atto*, *anche* *se* *la* *conversione*
di *denaro* *provvisa* *dalla* *di* *Caplini*. *Ma* *di* *fatto* *di* *potere* *cont.* *costoro*
riuniscono *i* *buoni* *in* *partita* *e* *loro* *ed* *agli* *opere* *del* *servizio* *commerciale*
nella *illegittimita* *commerciale*. *Alcune* *opere* *hanno* *composto* *ed* *istruito* *di* *una* *rendita*
o *Luca* *si* *prezzi* *maggiori* *ed* *il* *potere* *del* *Caplini* *esse* *quelli* *di* *potere* *il* *potere*
fare *con* *la* *diffusione* *in* *una* *storia* *del* *renditore* *a* *favore* *di* *che* *procurano* *agli* *il* *buoni*
Costi *ridotti* *in* *un* *caso* *per* *Luca* *Alto* *(fatti* *il* *potere)* *Brousson* *la* *conversione* *di* *una*
requisita *buoni* *per* *Caplini* (quanto *di* *hanno* *che* *si* *guadagnano* *ed* *il* *10* *del* *100*
nell'atto *per* *il* *potere* *di* *trasporto*, *ma* *il* *potere* *fu* *lavoro* *per* *fatti* *quelli* *di* *il* *Caplini*
La *indichi* *come* *una* *invariabile*, *come* *risulta* *del* *deputato* *di* *restabilimento* *o* *del*
deputato *(fatti)* *compensate* *di* *favore* *del* *Caplini* *questi* *o* *forde* *187* *formellate*
per *il* *di* *Caplini* *di* *risparmiare* *un* *quantitativo* *nella* *la* *superiore* *a* *quella*
procurata *del* *Luca*. *Quando* *direttamente* *Equale* *il* *non* *non* *risultano* *qualche* *di* *buoni*, *ma* *non* *nella*
comunicazione *di* *il* *di* *maggiorazione* *di* *potere*.

Ingh.

diversi difensori hanno prospettato come ben che a favore certe proposte
 alla estensione di ogni reale ~~per il~~ ~~confine~~ ~~in~~ ~~partito~~ .
 Essi argomentano che le licenze concesse dall'Amministrazione se non opera
 a favore del contingente dipende dal Consiglio delle Corporazioni -
 Quanto al consumo l'intero può bruciare per se e cedente gradatamente o
 a prezzo più o meno elevato potrà avvenire a di più ~~libero~~ ~~rispetto~~ alle
 quantità contingenti - Il Tribunale osserva che ammessa la libera
 disponibilità della merce a favore degli operai contemporanei della produzione
 (l'addebito non è di sottrazione al consumo) non si può ammettere la
 libertà del prezzo. Il Istituto stabilisce il prezzo del 1902, ma
 consente eccezioni e lo stesso quanto a cedente della licenza non opera la
 loro sotto le condizioni della loro inalienabilità, per il consumo delle famiglie
 di minatori - Il commercio, che poi in pratica nell'area mineraria è
 altamente diffuso e prevalente il diritto è abusivo, ma quando non sarebbe
 non può sfuggire alle norme - E detto operai passano della produzione
 non possono farsi cambiare neppure fra i venditori al dettaglio, e per tanto
 quale venditore si fondi con grossi: In questi ultimi le licenze se
 proibiscono senza eccedere quello massimo consentito per la vendita all'ingrosso
 per i ~~franchi~~ ~~matellati~~ . Il contingente hanno compreso d'aver potuto
 essere supero di a conti fatti per cifra pari all'indotto licenze in ragione
 calcolata, per il volume riguarda del delitto previsto nell'art. 9 della legge
 Il Tribunale osserva che si debba ritenere l'ipotesi che la
 concessione della libertà delle merci non è tale da essere a limitare qualche
 concessione concessa fatta per il Consiglio che la quantità consumata

a questi illibati in quanto rilevante ed è tutto l'ideale e promotor del vecchio traffico.

La difesa dei baroncelli. La sostanza che calca non hanno interesse per conto proprio se sono limitati al trasporto e nessuno li ha indicati come compromessi. Però che essi fossero almeno consapevoli. Del commercio a prezzo maggiorato risulta dalle deposizioni del Cigliani e del Gubiani. Essi hanno parlato del possibile liquido posto in stato passivo, e mai più rilevanti di quelle volte promesse dalla tariffa e data la diffusione della ricerca più o meno perseguite dal Cigliani e suoi soci per raggiungere i fini quantitativi convenuti non si può non ritenere (a prescindere da loro particolari) che gli imputati si erano resi conto per tal capo fossero consapevoli della maggioranza del Cigliani, potendo essi per sé e separatamente gli abbiano prestato il loro concorso. A dare però ritenere che non lo fecero in coscienza tra loro, ma singolarmente al Cigliani, e che per tanto non rispondano dell'aggravante dell'art 112 n. 1 C.O. - Rimane invece ferma l'aggravante dell'art 112 n. 2 perché il Cigliani, in veste di un mero direttore, non ha fatto a 5 al che promosse, organizzò e diresse l'attività delle persone coinvolte nel reato.

La difesa Gubiani. La particolarmente sostiene che quest' commercio è fatto non è liquido trasportato dai baroncelli, che più comunemente si fa tutto stesso diretto anche quando il prezzo e nessun modo il Gubiani avrebbe commesso. E' come però rispondere che Gubiani non commetteva tutto autonomo, e fuori di lui acquiriti e ceduti rappresentavano non altro che il liquido, della quale il Gubiani trasferiva le proprietà e disponibilità mediante il pagamento del prezzo maggiorato, per poi entrare nel possesso di fatto. Addepien non la liquidità della merce diveniva disponibile per il Cigliani e per non alle altre parti.

vieno con la trasmissione del denaro in un solo atto acquista
 o vende liquida e parte maggiorata senza alcun altro affare
 sic come del Cigolin e conosciute con questi all'istesso
 in modo combinato.

La Ditta Cigolin ha contratto di ³avere l'ambrosiana, e ha fornito
 la copia da essere contrattata ed inviata ed effettivamente spedita, della
 Milia giusta. Il prodotto analogo corrisponde che non identico
 esattamente, la parte di liquidazione all'atto stesso, ma non si
 può escludere che si riprova ~~esse~~ esse e che l'ambrosiana si
 realmente accordate: pertanto il Tribunale ritiene di dover escludere
 del relativo capo d'imputazione con la formula di diritto.
 Per cui alla liquidazione la causa appare di essere limitata a pagare
 la liquidazione offerta dai perseguitati. E' ad hoc la somma parte
 solo implica in favore di vendite a prezzo maggiorato: ma
 poiché era suo interesse avere la merce, e non poterare i compensi
 pensare e procurare che sempre la relativa richiesta, del resto
 risultante di quanto fornito ed implicitamente del deposito di
 Piana Lancia, non si può non ritenere il Cigolin pienamente respon-
 sabile del relativo reato.

Già invece appare l'argomento ~~addebito~~ dell'indebito lucro e la
 non detta ritenere pari alla differenza fra il prezzo di listino
 ed il prezzo di vendita. In fatti la legge ha dichiarato espres-
 samente di voler colpire l'indebito lucro e non l'indebito aumento
 di prezzo, con quella parte del aumento che costituisce effetto naturale
 del colpo della indebito sopra margine di ²quod ad ogni ~~affare~~ affare.

~~Il fatto è~~ di fatto (anche se poi non conseguito). Il fatto è che ritenere che non voluta colpa anche l'illecita partecipazione, idonea a fomentare e commettere i reati di cui si parla, è al pari dello stesso effetto del denaro quando non fra i contraenti un rapporto di fiducia. Allo stato non si può determinare con sicurezza la precisa cifra del lucro, data la molteplicità e diversità delle contrattazioni; ma si può calcolarlo con approssimazione nella cifra di lire quarantottomila che fu certamente raggiunta da Cigolini.

La difesa Pierri ha dedotto che i clienti non erano consapevoli delle violazioni nei termini di spedizione ed in ordine dei prezzi pubblicati nelle provincie di Brescia. Il Collegio ritiene che avevano l'obbligo di informarsi presso gli organi competenti e che effettivamente erano edotti delle violazioni commesse. Il Tesoro Pavia è fatto di fatto. La ammesso che fu pattuito con sopra prezzo di non figurare in fattura dunque ripera di trovarsi nel campo dell'illecito. Di fatto è che si può tuttavia ragionare a favore di Pavia Pierri, che non ha mai trattato col Cigolini, aveva molte altre occupazioni e per il combustibile si rimetteva al papaver. Però non si può essere certi della sua innocenza in quanto era quegli che si defersiva dove si storse il prezzo. Se ed è agevole probabile che dall'ambito dell'offesa non possa vedere il suo fine in fondo. Essendo così, la contrattazione si può fare per le conseguenze ed ha ammesso che in secondo

lungo tempo. Conoscendo della cosa (l. 4. di Procedura) debbono
Non essendo eliminati, dubbia sulla scienza e conoscenza
dei fatti e doverosi applicarlo per insufficienza di prove.
Per le osservazioni raccolte in fatto deve accordarsi appella-
zione piena al Beattini, contro il quale non emergono indizi
di concorso in maggioranza di prosci. In lui contemporaneamente risulta
non affermato di altro. Il Cigoloni lo pone nel novero de' baracciani.
In lui invariati agli acquisti di liquori: egli non figura in buoni risultati
di prodomeggiante.

In ordine alla misura delle pene ed Tribunale Rivolti nel debito
contò la natura ed importanza dei reati; le circostanze miti-
gliatrici ed attenuanti e i precedenti a mente dell'art. 133 C.B.
ritiene quindi le seguenti:

Per Cigolini — in ordine al capo parte di omicidio di esclusione a $\text{L.} 3000$ di multa
accusando anche di $\frac{1}{3}$ per l'art. 81 l. 1. (= m. 1 g. 10 $\text{L.} 6000$)
in ordine al capo b) ritiene applicabile alla forma in proprio al capoverso dell'art. 81
e parte di $\text{L.} 1000$ di ammenda appoggiato su l'art. 81 l. 1. (= $\text{L.} 1200$)
in ordine al capo c) parte di giorni di arresto a $\text{L.} 1000$ di ammenda accusando
prima e giorni a $\text{L.} 1500$ in applicazione dell'art. 112 n. 2 C.B. e poi giorni 12 e $\text{L.} 2000$ (= $\text{L.} 2000$)
per la continuazione.

Per Baraccani al punto sembra quindi di assegnare $\text{L.} 600$ di ammenda per
cassazione di fattore a 600 in forza dell'art. 81 l. 1. C.B. — coniglio fatto per un riparo di
gabbiato baraccani che per la suggestione attribuita spiegata e rievocata possibile
della suggestione parte di $\text{L.} 1000$ ammenda per l'art. 81 l. 1. (= $\text{L.} 1500$)
il caso di Cesare Ferraro, colosso per insufficienza di prove (l. 4. b) di cassa

adeguata per ognuna delle altre due contravvenzioni L. pen. d. L. 1000 d.
ammenda per multa - \$ 1200 per l'art. 800.

Adesso degli altri imputati, anche presenti L. Benvenuto dell'impresario
et al'ghetto di vennero alle tute di offrire ventiquattro d'fronte alla loro dimanda
condizionale si venne adognata L. multa nella misura di lire cent per ciascuno
albo all'indole loro per ciascuno specificato in epigrafe -

Contro i condannati sono devoti al pagamento delle spese relative al processo.

P. 2. M.

Il Tribunale

Dichiaro tutti gli imputati colpevoli dei reati loro ascritti; al compimento
di Benvenuto Parquato, Cesare Pietro e Gianni Curcio, quest'ultime
per il reato di cui all'art. 81 del regolamento capo 2° d'impresario -
Visti et applicati gli articoli di legge condannano

1) Cigliari alla pena complessiva di mesi uno e giorni dieci d'arresto
più lire quattrocento di multa nonché giorni dieci d'arresto
con trecento lire d'ammenda, e delle altre peggiori di lire
duecento e cinquanta e delle altre d'indole loro.

2) Francini, Brunica, Diego Gino, Prospero e Regnanti alla pena di
trecento lire d'ammenda per ciascuno.

3) Sotchi alla pena di lire millecinquecento di ammenda.

4) Gianni Curcio alla pena di lire duecento e cinquanta d'ammenda e delle altre
d'indole loro -

5) Contro i rimanenti al compimento di Benvenuto e Gianni Pietro alla
pena di lire cent e cinquanta per ciascuno et al pagamento delle tute d'
indole loro, della somma per ciascuno specificata nel capo d'impresario.

1) Contro gli imputati condannati come sopra, anche al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 439 c. p. p.

Appello 1° Bechini Livorno per non avere commesso il fatto
 2° Triani Pietro da tutte le imputazioni: insufficiente prova
 3° Triani Enrico delle imputazioni 2.
 con l'alt. l'alt. nel rispettivo capo per insufficiente di prova -

Portillo - al rigo 170 B = ad r. = imp. presentarsi =

Arcadio, 29. Gennaio 1943 - X X I

Suberbi

Capello

De Biasi

Monte, Bazzellina

utilmente prodotto all'impulso chiunque

Luigi Pinello, il 3-2-1943
 Gian Enrico, il 4-2-1943
 Alfio Agostini, il 10-2-43

da Corte d'Appello di Livorno con
 sentenza del 5-2-1943 in parziale
 riforma di quella appellata dalla
 stessa Corte con sentenza del 10-2-1943

Gianni deve esporsi, in un mese
e giorni 10 di reclusione; 4000 di
multa, giorni 12 di arresto e 4000
di ammenda. Riduce l'indulto da 1000
a 2373,5. Conferma nel resto.

La Corte Suprema di Cassazione,
con sentenza 6-7-1945 dichiara
estinti i reati per amnistia nei con-
fronti di Agolino Giovanni.

La Corte d'Appello di Firenze con
sentenza 14-11-1945 dichiara non
doversi procedere a carico di Arigue
e Osturo e Mattianni Lorenzo
per estinzione del reato per amnistia.
Per unipersonale amnistiazione.

Cremona 5-12-45 H. Cavalliere
Proh.

Il Tribunale di Cremona con declaratoria 13-12-45 dichiara
non doversi procedere contro il Griffoni Fede, per il
reato esser tagli, per amnistia.

H. Cavalliere

F. M.